



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CINISI

Via Sacramento, snc - 90045 CINISI (PA)

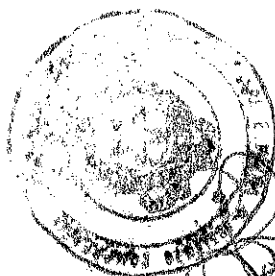
C.M. PAIC846007 - C.F. 97163700822 - C.U. UF53BN - Tel. 091.8664046

www.istitutocomprensivocinisi.edu.it - E-mail: paic846007@istruzione.it - paic846007@pec.istruzione.it

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO (art. 22 – C.C.N.L. Scuola 2018)

A.S. 2020 – 2021

Data sottoscrizione dell'ipotesi:	01/12/2020
Data sottoscrizione contratto definitivo:	19/01/2021
Data trasmissione ARAN:	19/01/2021



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO
A.S. 2020 – 2021

L'anno 2020 il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 10,00, presso l'Ufficio del Dirigente scolastico, in sede di negoziazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica di cui all'art. 22 del C.C.N.L. del comparto scuola del 19/04/2018:

T R A

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico Benedetta Lidia Bartolotta
E

La rappresentanza RSU dell'Istituto Comprensivo di Cinisi, rappresentata dai sig.ri:

- Giannola Giuseppe (CISL);
- Maniaci Maria Concetta (CISL);
- Vitale Giampiero (UIL);

si concorda

- Vista l'ipotesi di Contratto integrativo d'Istituto per l'a.s. 2020/21 sottoscritta dai firmatari della presente in data 01/12/2020;
- Considerato che l'ipotesi di Contratto integrativo d'Istituto sottoscritta è stata inviata nei tempi previsti ai Revisori dei Conti per il prescritto parere di compatibilità finanziaria (il 01/12/2020);
- Constatato che i Revisori dei Conti in ordine alla compatibilità finanziaria della Ipotesi di Contratto integrativo d'Istituto non hanno ad oggi comunicato alcun parere.

Di procedere alla sottoscrizione in via definitiva del Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo Cinisi relativo all'a.s. 2020/21, confermando totalmente il contenuto normativo e finanziario dell'ipotesi sottoscritta in data 01/12/2020.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 bis cc. 4 e 5 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 55 del D.lgs. 150/09, il Contratto Integrativo d'Istituto, unitamente alla relazione illustrativa del D.S. e alla relazione tecnico-finanziaria del DSGA, verrà inviato all'ARAN e al CNEI attraverso la procedura web unificata ai sensi dell'art. 42 c.2 del D.lgs. 97/2016 e pubblicato sul sito della scuola.

L'accordo viene sottoscritto tra:

**PARTE
PUBBLICA**

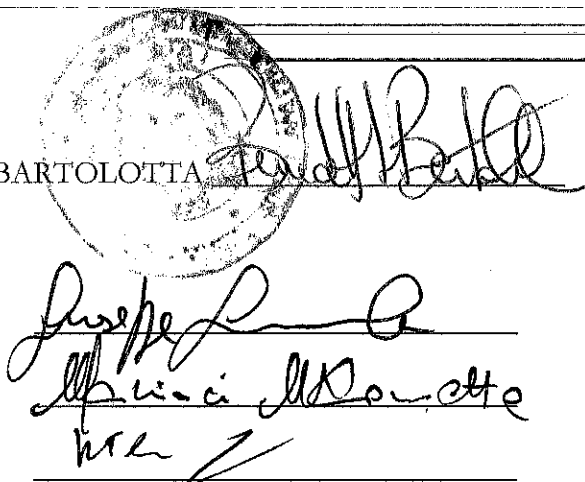
Il Dirigente pro-tempore: **BENEDETTA LIDIA BARTOLOTTA**

**PARTE
SINDACALE**

RSU: **GIANNOLA GIUSEPPE**

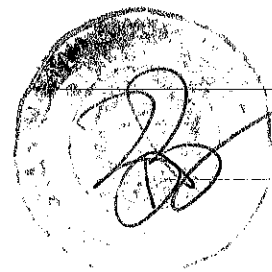
MANIACI MARIA CONCETTA

VITALE GIAMPIERO



The block contains a circular official stamp of the school and three handwritten signatures. The first signature is at the top right, the second is in the middle, and the third is at the bottom. The signatures appear to be of Benedetta Lidia Bartolotta, Giuseppe Giannola, and Maria Concetta Maniaci.

PARTE PRIMA - NORME COMUNI
TITOLO I
NORME GENERALI



Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata

Il contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del CCNL del 19.04.2018;

1. Il contratto integrativo di Istituto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.
2. Il contratto collettivo integrativo si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni.
3. Il contratto integrativo di Istituto si articola in:
 - a) Parte Prima - Norme Comuni: contenente disposizioni normative applicabili a tutti i dipendenti del comparto;
 - b) Parte Seconda - Materie di Contrattazione: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso questa Amministrazione.
4. Per tutto quanto non previsto nel contratto decentrato si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi nazionali Integrativi e alla normativa vigente in materia.

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Gli effetti del contratto integrativo decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano, comunque, validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito s'intenderà di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi o contratti nazionali. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta delle parti.

Art. 3 Interpretazione autentica

1. Il contratto integrativo di Istituto il cui valore legale è in riferimento specifico al C.C. ed essendo una fonte gerarchicamente inferiore rispetto al CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione.
2. L'eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui all'art. 47 del D.lgs. n. 165/2001, ~~sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.~~
3. ~~L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.~~

TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI GENERALI

Art. 4 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'amministrazione scolastica e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
 - si persegue l'obiettivo di temperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - si migliora la qualità delle decisioni assunte;
 - si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:
 - a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;



- b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 7.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
 - a) informazione;
 - b) confronto.
 5. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU e si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti
 6. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con un preavviso, di norma, di almeno cinque giorni.
 7. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
 8. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Art. 5 Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
- ~~5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.~~
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.
7. Sono, altresì, materia di Informazione ex art. 22, c. 9, lett. b CCNL 2018:
 - b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

Art. 6 Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Il confronto è disciplinato dal CCNL 2018 e a questo si rimanda per costituire parte integrante del presente contratto.
2. Nel contratto sono concordate alcune materie oggetto di confronto, che le parti ritengono utile anticipare già in questa fase delle relazioni sindacali ciò al fine di dare efficacia ed efficienza all'organizzazione scolastica sulla base della correttezza delle relazioni sindacali.
3. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione,

il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. Gli incontri si potranno svolgere on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti.

4. Sono materia di confronto ex art. 22, comma 8, lett. b CCNL 2018:

- b1) Particolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
- b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

Art. 7 Contrattazione

1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
3. Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni.
4. In ossequio all'art. 22 del CCNL 2018 sono materia di contrattazione integrativa:
 - c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c2) I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto, ivi comprese di quelle relative all'art.1, comma 126, della Legge 107/2015 (ex bonus docente), confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione (L.160/2020).
 - c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
 - c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione). Nel caso in cui per disposizioni delle autorità competenti venga disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, si darà piena attuazione a quanto previsto dall'Ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritto in data 25 ottobre 2020 ed in particolare all'art.3, comma 3;
 - c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

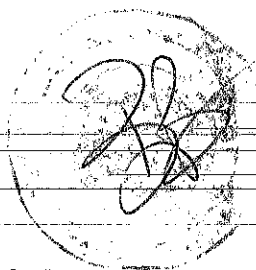


Art. 8 Procedura di raffreddamento ed interpretazione autentica

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. In caso di controversie sull'interpretazione e/o applicazione del presente contratto le parti firmatarie, si incontrano entro 7 giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
3. Allo scopo di cui al precedente comma, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
4. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali se non sono trascorsi 30 giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.
5. Ogni richiesta di interpretazione autentica, di verifica, di integrazione e modifica del presente contratto, su richiesta delle parti, sarà effettuata secondo quanto pattuito nell'art. 3 del CCNL 19/04/2018.

Art. 9 Norma di salvaguardia

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
 2. La contrattazione integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del D.lgs. 165/2001. A tal uopo le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse di cui sopra dovessero modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno, ciò al fine di adeguare la seguente piattaforma economica alla nuova situazione riproporzionando la stessa alla variazione realizzata o subita:
 - a) Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'Istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo, ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione; in sede di contrattazione saranno altresì fornite le variazioni di bilancio conseguenti. Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre a quelle previste, si procederà alla revisione del piano delle attività attingendo al pur limitato fondo di riserva, fino a esaurimento dello stesso.
 - b) Nel caso in cui i finanziamenti erogati dovessero essere inferiori rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo, ne sarà data immediata comunicazione e si procederà in sede di contrattazione ad effettuare le variazioni conseguenti secondo criterio di proporzionalità. Se l'accertamento dell'incapienza del MOF dovesse verificarsi quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente scolastico, dopo averne dato informazione alla parte sindacale, disporrà la riduzione dei compensi spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
- 



PARTE SECONDA - MATERIE DI CONTRATTAZIONE

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art.22 comma 4 lettera C1 CCNL Scuola 2018)

Art. 10 Soggetti tutelati

1. Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che frequentano i laboratori e che utilizzano macchine e strumenti di lavoro ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare e extracurriculare per iniziative complementari previste nel PTOF.
2. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione delle emergenze e la revisione annuale del Piano di emergenza, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell'istituzione scolastica; (ad esempio, ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti). Particolare attenzione si deve prestare ad alcune tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (*stress da lavoro correlato, lavoratrici in gravidanza, differenza di genere, provenienza da altri paesi*).

Art. 11 Obblighi del Dirigente Scolastico

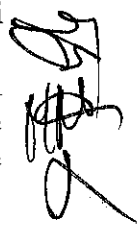
1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del D.lgs. 81/08 e in particolare deve:
 - adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
 - valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - designare il personale incaricato di attuare le misure;
 - organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;
 - organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DI lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall'Art. 37, comma 9 del D.lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna;
 - assicurare ai lavoratori la possibilità di richiedere l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione dal Covid-19, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore;
 - esporre presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (DPCM 3 novembre, art.5, comma 1, lettera d);
 - mettere a disposizione dei lavoratori, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
 - rispettare tutte le misure indicate nel "Protocollo per la sicurezza nelle scuole" Ministero dell'Istruzione e OO.SS. sottoscritto il 6 agosto 2020 ed eventuali successivi aggiornamenti;
 - garantire che la prestazione di lavoro in modalità DDI sia svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008;
- 
- 
- 

- 
- assicurarsi che siano state predisposte e vengano scrupolosamente osservate, da tutto il personale presente in istituto, le misure di prevenzione e protezione disposte dall'autorità sanitaria al fine di contenere il rischio contagio da Sars Covid 19.
 - In caso di provvedimenti normativi che individuano livello di rischio alto, limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione di gestione dell'emergenza.

Art. 12 Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) può essere interno ove disponibile o affidato a professionisti esterni.
2. In questa istituzione scolastica il servizio di prevenzione e protezione è affidato ad un esperto esterno in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 81/08.
3. Nell'istituzione scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), uno o più responsabili per plesso, in base alle dimensioni.
4. I responsabili individuati e formati come dirigenti per la sicurezza coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP nell'aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi (DVR). Essi devono disporre dei mezzi e del tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento dell'incarico.
5. In ciascuno edificio sono individuati gli addetti al primo soccorso incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
6. In applicazione del D.M. 6 agosto 2020, n. 87 recante il "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19" e in particolare il documento contenente le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 che ravvisando l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 viene disposta la nomina del Referente COVID-19 di Istituto per l'anno scolastico 2020/2021, individuata nella persona del Dirigente Scolastico, e dei referenti Covid-19 di plesso, come da Decreto di individuazione, con le funzioni di comunicare al DS in tutte le situazioni previste dalle disposizioni e dai protocolli in atto e di dare attuazione alle stesse.

Art. 13 Ruolo, compiti e diritti del RLS

1. Nella scuola viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), che viene individuato nella persona del prof. Cusumano Giuseppe, mediante proposta della RSU e delibera del Collegio dei docenti del 09/10/2019.
 2. Con riferimento alle attribuzioni dell'RLS disciplinate dagli artt. 47 e 50 del D.lgs. 81/2008, le parti concordano quanto segue:
 - a. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al Dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto.
 - b. Il D.S. consulterà il RLS sulle materie previste dal D.lgs. 81/2008; nel corso di tali consultazioni il rappresentante dei lavori per la sicurezza può formulare proposte e opinioni sugli argomenti oggetto di consultazione. Della consultazione e di quanto discusso si provvederà a redigere apposito verbale che sarà depositato agli atti della scuola.
 - c. Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione.
- 

- 
- d. Il D.S. su istanza del RLS è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; a sua volta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione.
 - e. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, comma 10 e 11 del D.lgs. 81/2008.
 - f. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
 - g. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 del D.lgs. 81/2008, il rappresentante per la sicurezza utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue.

Art. 14 Documento di valutazione dei rischi (DVR)

1. Il documento è elaborato dal dirigente scolastico/datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e previa consultazione del **Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**; in caso di sorveglianza sanitaria prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico competente.
2. Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta intervengono consistenti variazioni al sistema di sicurezza.
3. Il Dirigente scolastico procede, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con le misure necessarie al contenimento dell'epidemia come indicato dal Protocollo sulla sicurezza sottoscritto il 6 agosto 2020 e secondo le indicazioni di eventuali successivi aggiornamenti.

Art. 15 Riunioni periodiche

1. Il Dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno, una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali (ove si fossero verificati).
3. La riunione ha carattere consultivo.
4. Può avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione di rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono notevolmente sulla sicurezza.
5. Per ogni riunione va redatto apposito verbale.

Art. 16 Rapporti con gli enti locali proprietari

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti l'edificio scolastico deve essere rivolta richiesta formale di adempimento al Comune di Cinisi.
 2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti contingenti necessari informandone tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini di legge. L'art. 18, comma 3, del D.lgs. 81/08 ne definisce puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.
- 
- 

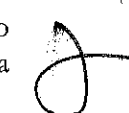
Art. 17 Attività di formazione, informazione ed aggiornamento

1. L'informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.
2. I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari *obbligati* a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente scolastico.

- 
3. I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate all'inizio dell'anno scolastico; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal D.lgs. 81/08.
 4. Il D.S., nei limiti delle risorse disponibili, realizzerà attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e degli alunni con i mezzi che riterrà più opportuni.
 5. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97:
 - Il quadro normativo sulla sicurezza;
 - Gli organi di vigilanza;
 - La tutela assicurativa e il registro degli infortuni;
 - I rapporti con il rappresentante della sicurezza;
 - La valutazione dei rischi;
 - I principali rischi e le misure di tutela;
 - La prevenzione incendi;
 - La prevenzione sanitaria.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI
(art. 22 comma 4 lettera C) CCNL Scuola 2018)

Art. 18 Assemblee Sindacali

1. Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 2018 art. 23, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un'unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore.
 2. Fermo restando il CCNL Scuola 2018, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia Organizzazioni Sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4/12/2017, sia dalla RSU della scuola.
 3. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU) e sindacati rappresentativi va inoltrata al Dirigente scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro le successive quarantotto ore a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa ora e data. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola, secondo quanto previsto dall'art. 23 c. 7 CCNL Scuola 2018.
 4. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale Dirigente, docente, educativo ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
 5. Il Dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse sia nella bacheca sindacale online, sia nelle bacheche di plesso.
 6. Il Dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con Circolari interne della scuola.
 7. Per tutto il perdurare dell'emergenza Covid-19, come previsto dai DPCM vigenti, le assemblee sindacali del personale scolastico si terranno online. L'Istituto metterà a disposizione un ambiente su piattaforma G-Suite e avvierà tutte le procedure comunque previste in caso di svolgimento di assemblee in presenza.
 8. Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 2018 art. 23 c.9, per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A., se la partecipazione è totale il Dirigente scolastico stabilirà, previa intesa con la R.S.U., la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.
 9. Il Dirigente scolastico:
 - per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
- 
- 
- 

- per la scuola dell'infanzia sezioni a tempo ordinario se entrambi gli insegnanti partecipano all'assemblea sindacale l'attività didattica si svolge in compresenza ad orario ridotto.
 - per la scuola secondaria indirizzo a tempo prolungato o musicale i docenti anticipano le ore di lezione pomeridiane in orario antimeridiano secondo modalità che consentano di fruire del diritto alla partecipazione.
 - qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza degli ingressi, nonché l'assistenza agli alunni disabili eventualmente presenti in Istituto, per cui n. 1 unità di Collaboratore scolastico per plesso e un Assistente amministrativo rimarranno in servizio.
10. Il Dirigente Scolastico provvederà alla individuazione del personale ATA secondo i seguenti criteri:
- dichiarazione di disponibilità volontaria;
 - rotazione nello stesso profilo:
 - a) resta in servizio chi ha già usufruito di un maggior numero di ore;
 - b) a parità di ore si stabilirà per ordine alfabetico a rotazione.
11. Considerate le adesioni dei lavoratori/lavoratrici all'assemblea, per garantire i servizi minimi è possibile una modifica temporanea dei turni di lavoro giornalieri senza far ricorso al lavoro straordinario.
12. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, inviata tramite Sportello digitale entro i termini stabiliti, da parte del Personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere a ulteriori adempimenti.

Art. 19 Servizi essenziali in caso di sciopero

1. Secondo quanto definito dalla L.146/90, dalla L.83/2000 e dal CCNL Scuola 24/07/2003 si conviene che in caso di sciopero del Personale Educativo ed A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
- a. Svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n. 1 Assistente Amministrativo, e n. 1 Collaboratore Scolastico.
 - ~~b. La vigilanza straordinaria durante il servizio di mensa in occasione di contemporaneo sciopero del Personale Docente, nel caso in cui per motivi assolutamente eccezionali il Dirigente scolastico sia oggettivamente costretto a mantenere il servizio stesso: n.1 Collaboratore Scolastico.~~
 - ~~c. La predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n. 1 Assistente Amministrativo, e n. 1 Collaboratore Scolastico.~~
2. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dai Dirigenti Scolastici nei confronti dei Dipendenti senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL Scuola 2018.
3. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

Art. 20 Bacheca sindacale e documentazione

1. La Bacheca sindacale è pubblicata in via permanente sul sito web dell'Istituto www.istitutocomprensivocinisi.edu.it in pagina accessibile e di facile consultazione.
2. La R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto hanno diritto di affiggere nella Bacheca online di cui ai precedenti commi 4 e 5 materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico.
3. I documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalla R.S.U.

Art. 21 Agibilità sindacale

1. Le strutture sindacali territoriali (provinciali e regionali) possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, e posta elettronica. Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
2. Al di fuori dell'orario di lezione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto è consentito di comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale.
3. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno della stessa Istituzione scolastica, il Dirigente scolastico, previo accordo con la RSU e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto, predispone idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici e/o sussidi didattici in dotazione. Alle RSU, è consentito l'uso gratuito della seguente strumentazione:
 - telefono, apparecchio ubicato presso ogni scuola, per ricevere/effettuare telefonate di interesse sindacale, in orario coincidente con l'apertura delle scuole
 - fotocopiatrice, per riprodurre materiale di interesse sindacale, in orario coincidente con l'apertura delle scuole,
 - personal computer in aula informatica, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche;
 - l'utilizzo di tali strumentazioni deve avvenire senza creare ostacolo/ritardo alle normali attività lavorative del personale addetto.
4. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno della scuola a lavoratrici e lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall'art.26 della L.300/70.

TITOLO V

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ

ORARIA IN ENTRATA E IN USCITA PER IL PERSONALE ATA

(ART. 22 comma 4 lettera C6 CCNL Scuola 2018)

Art. 22 Incontro di inizio d'anno con il personale ATA

1. Ai sensi dell'art. 42 c.3 del CCNL 2018 "All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal DS anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite e i viaggi d'istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'art. 7, c. 2 lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017.

Art. 23 Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

- 
2. Nell'incontro di cui all'art. 22, il personale ATA ha concordato con il DSGA le fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita nel rispetto del funzionamento didattico deliberato dal Consiglio d'Istituto, per predisporre un'organizzazione funzionale all'orario di apertura all'utenza.
 3. L'orario di lavoro ordinario concordato assicura la copertura di tutte le attività didattiche indispensabili per l'erogazione del servizio scolastico di tutti gli ordini di scuola e dei diversi corsi. Gli orari del Personale ATA, come concordati, fanno parte integrante del Piano delle attività predisposto dal DSGA, oggetto di informazione preventiva.

TITOLO VI

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

(art.22 comma 4 lettera C7 CCNL Scuola 2018)

Art. 24 Risorse economiche per la formazione

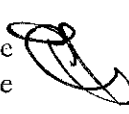
1. L'Istituto aderisce alle reti d'ambito sulla formazione, secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.
2. Le risorse per le attività di formazione in servizio, assegnate con vincolo di destinazione, sono destinate in rapporto alle necessità dei diversi settori per sopperire a specifiche esigenze del piano di formazione inserito nel PTOF.
3. Risorse specifiche per la formazione dei docenti vengono, inoltre, annualmente stanziati dal Dirigente Scolastico negli appositi capitoli del Programma Annuale.

TITOLO VII

CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE).

(art.22 comma 4 lettera C8 CCNL Scuola 2018)

Art. 24 Criteri di applicazione

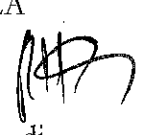
1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite registro elettronico.
 2. Le comunicazioni inviate devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA in giornata se inviate entro l'orario di cui al c.1., altrimenti il giorno successivo.
 3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile o per evitare o prevenire situazioni di pericolo, esplicitando in oggetto "comunicazione urgente".
- 

TITOLO VIII

RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA

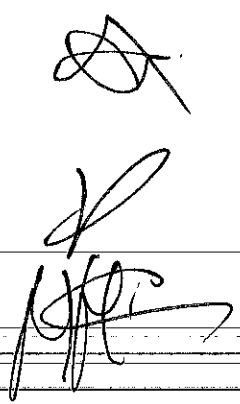
(art.22 comma 4 lettera C9 CCNL Scuola 2018)

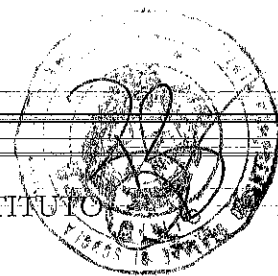
Art. 25 Uso delle tecnologie nelle attività d'insegnamento

1. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo.
 2. I docenti possono compilare il registro elettronico personale durante le attività didattiche per un tempo massimo di 10 (dieci) minuti per ora di lezione.
- 

- 
3. Se durante l'orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un altro momento come attività funzionale all'insegnamento.
 4. Nel caso in cui per disposizioni delle autorità competenti venga disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza dovrà darsi piena attuazione a quanto previsto dall'Ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritto in data 25 ottobre 2020 ed in particolare all'art.3, comma 3

Art. 26 Uso delle tecnologie nelle attività amministrative

1. Il personale amministrativo è tenuto all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii).
 2. La formazione in servizio del personale non è obbligatoria, ma sarà perseguita in modo costante come risorsa fondamentale per una piena attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l'effettiva innovazione dell'intero Sistema Istruzione. Le ore di formazione del personale ATA daranno pertanto diritto a riposo compensativo, se fruite al di fuori dell'orario di servizio.
 3. Nei casi di attivazione della DDI in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dalle autorità competenti, si procederà all'individuazione del personale destinato a prestare il proprio servizio in modalità agile, nel rispetto delle indicazioni normative e con particolare riguardo alle situazioni di fragilità.
- 



TITOLO IX

I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D'ISTITUTO (art.22 comma 4 lettera C2 CCNL Scuola 2018)

Art. 27 Criteri generali per la ripartizione del F.I.S.

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. finanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
 - b. finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA;
 - c. finanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR compresi i fondi relativi alla valorizzazione docenti (ex art.1, comma 126, L.107/2015 e confluiti, per disposizione della L.160/2019, nel FIS);
 - d. risorse per la pratica sportiva;
 - e. risorse per le aree a rischio;
 - f. ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
 - g. formazione del personale;
 - h. progetti nazionali e comunitari;
 - i. funzioni miste (provenienti dagli EE.LL.);
 - l. eventuali residui anni precedenti.
2. La cifra totale disponibile del FIS ammonta a **€ 65.656,56** lordo dipendente costituito da:
 - a) Fondo d'Istituto lordo dipendente a.s. 2020/2021 € 45.211,64;
 - b) Fondi relativi alla valorizzazione docenti (ex art.1, comma 126, L.107/2015 e confluiti, per disposizione della L.160/2019, nel FIS) € 15.577,42;
 - c) Economie anno precedente € 4.867,50;

Da tale cifra vanno detratte indennità di direzione D.S.G.A (€ 5.670,00 come da fasce di complessità dell'USR Sicilia 2019/2020) e indennità di direzione al sostituto del D.S.G.A. per un totale di € 6.408,00. Vanno a questi aggiunti gli importi relativi alle Funzioni Strumentali A.S. 2020/21 per € 4.865,80; incarichi specifici per € 2.739,83; ore eccedenti per € 13.569,92, risorse per pratica sportiva per € 2.785,67, area a rischio per € 823,96.
3. La disponibilità totale del POS ammonta a € 90.441,74 lordo dipendente e sarà utilizzato per retribuire il personale che abbia effettivamente svolto incarichi previsti dal contratto d'Istituto o assegnati dalla Dirigenza in modo orario e/o in modo forfetario per intensificazione dell'attività lavorativa.
4. Per assicurare una equilibrata ripartizione tra personale ATA e personale docente, anche alla luce della Legge 190/2014 si conviene di destinare il 30% circa del fondo al personale ATA e il 70 % circa al personale docente. Tale percentuale è calcolata tenendo conto del numero degli addetti e degli importi necessari per retribuire il personale secondo le tabelle allegate al contratto.
5. Si concorda di continuare a destinare l'intero Fondo relativo alla valorizzazione dei docenti sempre al personale docente, per continuare a corrispondere questo bonus secondo i criteri già stabiliti dal Comitato di valutazione e le procedure in uso nell'Istituto, ai sensi dell'art.1 c.126 della L. 107/2015.
6. Al fine di valorizzare adeguatamente anche il personale ATA, si stabilisce di utilizzare le ore eccedenti residue degli anni precedenti per il personale ATA, mantenendo la stessa proporzione 70/30 utilizzata per il resto del FIS, ai sensi dell'art.40 del CCNL2016/18 e dell'art. 9 del CCNI sottoscritto il 18/09/2019. La cifra che sarà impegnata per il personale ATA ammonta a € 6.703,86.
7. Si stabilisce, inoltre, di ricorrere ai capitoli delle ore eccedenti per retribuire eventuali attività del personale docente e ATA eccezionali e non prevedibili, previa stipula di apposita sequenza contrattuale.
8. Sottratte le somme per la valorizzazione del merito docenti e ATA, le ore eccedenti residue, gli incarichi specifici e le funzioni strumentali, la residua disponibilità del FIS di € 43.671,14 viene distribuita secondo la tabella 1 di seguito riportata.
9. Nella tabella 1 viene inserita, altresì, la somma di € 6.703,86 destinata a rimpinguare il fondo relativo al personale ATA, in quanto questa cifra sarà utilizzata per retribuire le attività del personale ATA, secondo il CCNL vigente.



Art. 28 Attività retribuite con il fondo d'Istituto

1. Per tutte le attività retribuite con il fondo d'Istituto, l'individuazione e l'assegnazione del personale docente e del personale ATA è effettuata nel rispetto della normativa vigente.
2. Per avere diritto al compenso incentivante è necessario:
 - Previsione dell'incarico;
 - Conferimento scritto dell'incarico;
 - Svolgimento dei compiti assegnati;
 - Pareri e conferme degli Organi Collegiali competenti, ove necessari, e conformità al PTOF;
 - Accertamento delle risorse finanziarie.
3. La liquidazione delle spettanze avverrà a presentazione al Dirigente Scolastico di timesheet e verbali delle commissioni e di copia dei prodotti (Progetti, relazioni finali, ecc.) da parte dei vari responsabili. Il monitoraggio in itinere e finale verrà affidato alle funzioni strumentali.
4. I responsabili dei progetti hanno il compito di raccogliere informazioni, documentazione e seguire lo svolgimento delle attività, dal momento della formulazione del progetto al momento della relazione finale. Le attività di documentazione e di monitoraggio sono finalizzate alla costruzione e alla implementazione dell'identità e dell'apprendimento organizzativo della scuola. Al termine dell'anno scolastico è comunque effettuata una valutazione dell'attività svolta nell'ambito della valutazione finale del PTOF.
5. Il compenso per le attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di lavoro. Per il personale docente, ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, sono previsti compensi forfettari su una base oraria di riferimento. Per il personale ATA una parte dell'impegno aggiuntivo può essere considerato come intensificazione dell'attività lavorativa quindi prestato nel normale orario di lavoro. Per tutte le attività che richiedono una intensificazione dell'attività lavorativa si prevede un compenso come da tabelle previste nel CCNL.
6. Il Dirigente Scolastico provvede all'attribuzione degli incarichi con atti formali individuali sottoscritti per accettazione da parte degli interessati, con individuazione della natura della prestazione e del compenso da attribuire. Per gli incarichi relativi all'ampliamento dell'offerta formativa il D. S., previa approvazione dei Progetti da parte del Collegio dei Docenti nel rispetto dei criteri stabiliti, provvederà alla nomina e conferirà l'incarico con l'indicazione delle ore di attività da prestare e del compenso orario da liquidare. L'utilizzazione del personale Docente e ATA per lo svolgimento di attività aggiuntive, sarà stabilito, avuto riguardo alle attività del PTOF e delle esigenze funzionali alla logistica, secondo le modalità indicate nel presente contratto.
7. In caso di provvedimenti restrittivi, i progetti si potranno svolgere anche in modalità DAD o DDI.

Articolo 29 - Attività retribuite con i fondi dell'Istituzione

Personale Docente (come da tabella 1) e criteri di attribuzione

1. Il DS individua le attività da finanziarie con il fondo dell'istituzione scolastica e con altri fondi eventuali, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e secondo i criteri di priorità stabiliti dal Collegio dei docenti.
2. Il Collegio dei docenti ha stabilito con delibera del 26/10/2019 i progetti da retribuire con il FIS.
3. Tutte le attività aggiuntive saranno retribuite sulla base delle tabelle allegate al CCNL.
4. Tenuto conto delle aree individuate dal C.D., relative alle funzioni strumentali al P.T.O.F., si precisa che tali funzioni saranno retribuite con i fondi appositamente assegnati dal MIUR (art. 33 CCNL) e pertanto non graveranno sul F.I.S.; non saranno retribuite attività connesse all'assolvimento dei compiti relativi alle Funzioni Strumentali.
5. Le ore eccedenti retribuite, con gli appositi fondi del MOF, saranno attribuite al personale docente, in subordine alle ore a disposizione, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Docente della stessa classe o dello stesso corso che ha dichiarato disponibilità a svolgere ore eccedenti;
 - b) Rotazione tra docenti disponibili.

6. Il Fondo d'Istituto destinato al personale docente, ammontante a € 30.555,00, è ripartito secondo i seguenti criteri:

- a) Tutti i progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa, deliberati dal Collegio Docenti, fino alla concorrenza dei fondi disponibili (€ 24.885,00);
- b) Tutte le unità impegnate a supporto della dirigenza o in commissioni e gruppi di lavoro per l'attuazione del PTOF (€5.670,00).

Nell'anno scolastico in corso, data l'emergenza epidemiologica Covid-19, si ritiene opportuno dirottare le risorse prevalentemente sulle attività, soprattutto quelle relative alle procedure messe in atto per contrastare la diffusione del contagio.

7. Le attività saranno retribuite se effettivamente svolte e dietro presentazione di timesheet e appositi registri o verbali, predisposti dal responsabile del progetto o della commissione.
8. Gli incarichi relativi alle prestazioni aggiuntive d'insegnamento saranno disposti in modo strettamente funzionale all'offerta formativa dell'Istituzione scolastica e tenuto conto dei requisiti della disponibilità e della competenza specifica, sulla base dei seguenti criteri:
 - Disponibilità dichiarata;
 - Esperienza e competenze maturate;
 - Formazione specifica e titoli professionali documentati.

Articolo 30 - Attività retribuite con i fondi dell'Istituzione Personale A.T.A. (come da tabella 1) e modalità di retribuzione

1. Per il personale ATA si concordano le seguenti priorità d'utilizzo del fondo per l'esercizio in corso, stabilito il carico di lavoro ordinario si può accedere allo straordinario programmato, pianificato ed autorizzato:
 - a) Intensificazione del servizio per la realizzazione del PTOF;
 - b) Compensi per prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo per attività previste dal PTOF.
2. Il Direttore SGA, nel rispetto dei criteri di assegnazione, formula il Piano delle attività con il quale propone i criteri di individuazione del personale e l'assegnazione dei compiti e le relative attività.
3. Il Dirigente Scolastico, verificata la proposta del Direttore S.G.A. e constatata la rispondenza al P.T.O.F., dopo aver effettuato l'informazione alla RSU in data 20/11/2020, ha adottato formale provvedimento di individuazione e di assegnazione delle attività.
4. Per quanto riguarda gli incarichi specifici individuati per il personale ATA, questi saranno retribuiti con fondi appositamente assegnati dal MIUR (art. 47 CCNL) e pertanto non graveranno sul F.I.S.
5. Una quota, pari ad € 13.116,14 del Fondo d'Istituto (30%) destinato al personale ATA, a cui si aggiunge la somma di € 6.703,86 ricavata per la valorizzazione del personale ATA, per un totale di € 19.820,00 sarà così ripartita, tenendo conto delle esigenze di servizio del personale amministrativo e ausiliario.
 - a. 30% circa al personale amministrativo, pari ad € 5.945,00;
 - b. 70% circa al personale ausiliario, pari ad € 13.855,00.
6. Tutte le attività aggiuntive saranno retribuite sulla base della relativa tabella allegata al C.C.N.L.
7. Il budget relativo al personale **Collaboratore Scolastico** sarà ripartito per incentivare le ore eccedenti l'orario d'obbligo e la sostituzione del collega assente.
8. Le ore eccedenti l'orario d'obbligo saranno attribuite solo in caso di motivate esigenze di servizio, previa autorizzazione del DSGA e concessione del Dirigente Scolastico, seguendo i criteri della disponibilità del personale e della rotazione, tenuto conto delle competenze richieste. Sarà richiesta alle singole unità la disponibilità a prestare ore aggiuntive. Le ore che non sarà possibile retribuire per le limitate disponibilità del F.I.S. saranno compensate con recuperi orari o giornalieri, in periodi di sospensione delle attività didattiche infrannuali e/o estive, compatibilmente con le esigenze di servizio. Analogamente, sarà possibile per il dipendente richiedere che le ore vengano compensate con recuperi orari o giornalieri. Non saranno tenute in considerazione prestazioni di lavoro straordinario non autorizzate con ordine di servizio.
9. Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali, per assicurare il supporto alle attività curricolari, nonché alla realizzazione del PTOF, si riconosce l'intensificazione di lavoro all'interno dell'orario di

servizio, come da Piano delle attività proposto dal D.S.G.A. e dalle nomine che saranno effettuate sulla base delle esigenze reali che si presenteranno in corso d'anno.

10. In caso di assenza di un collaboratore scolastico, la sostituzione finalizzata alla pulizia del reparto del collaboratore assente sarà attribuita a rotazione secondo la disponibilità del personale. Al collaboratore sostituente sarà attribuita un'ora di intensificazione. La sostituzione del collega assente per motivi di salute è valida solo per i reparti dove si rende necessario effettuare operazioni di pulizia.
11. Si ricorrerà alla nomina di personale supplente per le assenze dei collaboratori scolastici superiori a 7 giorni, salvo imprescindibili necessità motivate con apposita determinazione del Dirigente Scolastico.
12. Per il personale amministrativo, la sostituzione del collega assente solo per periodi superiori a gg. 7 sarà effettuata con il ricorso ad ore di intensificazione, nell'ordine di n. 1 ora/die per ciascun assistente amministrativo individuato con incarico del DS.

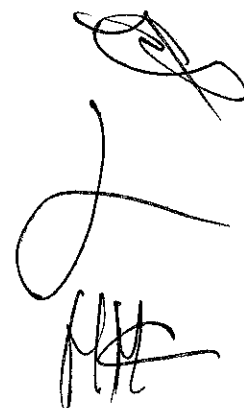
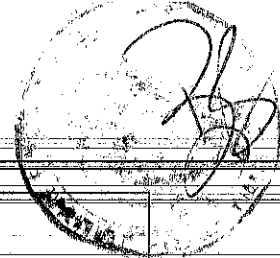
Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

TABELLA 1

Personale	Attività	Unità	Ore	Totale ore	Costo orario	Totale euro
	ATTIVITÀ FUNZIONALI					
Docente Secondaria	Scuola secondaria: 1 referente orario 1 referente didattica e rapporti con utenza 3 referenti organizzazione	5	40	200	17,50	3.500,00
Docente Primaria	Scuola Primaria: 1 referente didattica 1 referente progetti 3 referenti organizzazione Anania 1 referente organizzazione Gramsci	6	40	240	17,50	4.200,00
	1 referente scuola sicura	1	20	20	17,50	350,00
Docente Infanzia	Scuola Infanzia: 1 referente didattica 1 referente organizzazione Dolci 1 referente organizzazione Gramsci	3	40	120	17,50	2.100,00
Docente	Coordinamento dipartimenti	3	10	30	17,50	525,00
Docente	GOSP	3	10	30	17,50	525,00
Docente	GLI	6	5	30	17,50	525,00
Docente	Commissione manifestazioni ed eventi	6	8	48	17,50	840,00
Docente	Commissione continuità e orientamento	7	8	56	17,50	980,00
Docente	Commissione viaggi	3	8	24	17,50	420,00
Docente	Commissione valutazione	3	8	24	17,50	420,00
Docente	Referenti attività motorie ed educazione stradale	2	10	20	17,50	350,00
Docente	Referenti tempo prolungato	2	10	20	17,50	350,00
Docente	Referenti giochi matematici	2	10	20	17,50	350,00
Docente	Referenti Ed. Salute e ambiente	3	10	30	17,50	525,00
Docente	Referenti cyberbullismo	1 1	10 20	30	17,50	525,00
Docente	Supporto Invalsi	2	10	20	17,50	350,00
Docente	Referenti Covid-19 Infanzia	4	12	48	17,50	840,00
Docente	Referenti Covid-19 Primaria	6	12	72	17,50	1.260,00
Docente	Referenti Covid-19 Secondaria	6	12	72	17,50	1.260,00
Docente	Supporto organizzazione turnazioni e protocolli Covid-19	3		268	17,50	4.690,00

					tot.	24.885,00
	PROGETTI					
Docenti INFANZIA	PROGETTO IL MONDO INTORNO A NOI	4	8	32	35,00	1.120,00
Docente SECONDARIA	SUPPORTO AL PROLUNGATO: FOTOGRAFIA E LEGALITÀ		20	60	35,00	2.100,00
Docente SECONDARIA	MUSICAL 4U E SUPPORTO PERCUSSIONI	1	35	35	35,00	1.225,00
		1	30	30	35,00	1.050,00
		1	10	10	17,50	175,00
					tot.	5.670,00
	TOTALE ATTIVITÀ + PROGETTI					30.555,00
Personale	Attività	N. addetti		Totale ore	Euro	Totale euro
Assistenti Amministrativi	Intensificazione attività lavorativa come da Piano Attività Personale ATA o prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo per flessibilità oraria, ampliamento servizi, sostituzione colleghi assenti, supporto amministrativo e tecnico	Servizio effettivamente svolto su nomina		360	14,50	5.220,00
Assistenti Amministrativi	Intensificazione attività lavorativa come da Piano Attività Personale ATA o prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo per attività di particolare complessità.	Servizio effettivamente svolto su nomina		50	14,50	725,00
					tot.	5.945,00
Coll. Scol.	Intensificazione attività lavorativa come da Piano Attività Personale ATA o prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo per flessibilità oraria, ampliamento servizi, sostituzione colleghi assenti, supporto amministrativo e tecnico	Servizio effettivamente svolto su nomina		900	12,50	11.250,00
Coll. Scol.	Intensificazione attività lavorativa come da Piano	Servizio effettivamente		180	12,50	2.250,00



	Attività Personale ATA o prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo per manutenzione locali	svolto su nomina				
Coll. Scol.	Intensificazione attività lavorativa come da Piano Attività Personale ATA o prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo per progetti di particolare complessità	Servizio effettivamente svolto su nomina		30	12.50	375,00
					tot.	13.875,00
					Totale ATA	19.820,00





Articolo 31 - Funzioni Strumentali al Piano Triennale dell'Offerta Formativa

1. Per la ripartizione delle funzioni strumentali, si tiene conto del fatto che le risorse utilizzabili per l'anno scolastico 2019/2020 ammontano a € 4.865,80. Considerato che nell'anno scolastico di riferimento sono state attivate n. 8 FF.SS. individuate dal Collegio Docenti nella seduta del 09/10/2019, sulla base dei criteri deliberati dallo stesso, si concorda di assegnare alle FF.SS. il compenso di € 608,22.
2. Le funzioni strumentali al P.T.O.F. possono anche partecipare ad attività svolte al di fuori dell'oggetto dell'incarico.

Articolo 32 - Incarichi Specifici

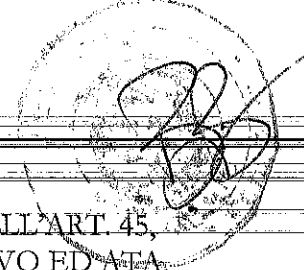
1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce sulla base delle esigenze effettive dell'Istituzione scolastica il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), da attivare nella scuola sulla base della comprovata professionalità specifica.
2. L'attribuzione degli incarichi specifici verrà effettuata dal Dirigente scolastico sulla base di apposite lettere di incarico con individuazione delle modalità dettagliate di effettuazione della prestazione e del corrispettivo da elargire, (art. 47 CCNL 2006-2009). Qualora, a causa dell'assenza del titolare dell'incarico specifico, si renda necessaria la sua sostituzione in relazione alle esigenze organizzative dell'istituzione scolastica, il compenso va attribuito in misura proporzionale ai mesi di prestazione in ragione di 12 mensilità.
3. Ogni unità di personale ATA può avere attribuito solo un incarico specifico, ma può anche partecipare alle prestazioni aggiuntive eccedenti l'orario d'obbligo in relazione ad attività svolte al di fuori dell'oggetto dell'incarico. Le risorse disponibili nel relativo capitolo ammontano a € 2.739,83.
4. Le parti concordano che tale somma sarà divisa tra il personale amministrativo e ausiliario, che non è già destinatario di posizione economica o art. 7, in base alle mansioni specificate nella predetta lettera di incarico. Il personale individuato come assegnatario di incarico specifico costa di n. 5 Assistenti amministrativi e n. 4 Collaboratori scolastici.
5. Come da piano attività personale ATA predisposto dal DSGA, si creano i seguenti incarichi specifici:
 - n. 5 Assistenti amministrativi: € 255,00;
 - n. 1 Assistente amministrativo in part-time: € 160,00;
 - n. 13 unità di personale ausiliario: € 100,00;

Articolo 33 - Indennità DSGA e sostituzione DSGA

1. A seguito dell'art.3 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, è stato sostituito l'art.89 del CCNL 2006/09. Pertanto, il D.S.G.A. non potrà più accedere al fondo di istituto per il pagamento delle attività incentivabili, ma soltanto per l'indennità di direzione calcolata sulla base della tabella 9 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.
2. Al DSGA possono essere corrisposti compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto.
3. Per l'indennità di direzione e per l'eventuale sostituzione del DSGA, in caso di assenza superiore a 15 gg., viene accantonata la somma di € 6.408,00. L'indennità del DSGA è calcolata in € 5.670,00 sulla base delle tabelle di complessità pubblicate annualmente dall'USR. Per l'eventuale indennità di sostituzione vengono accantonati € 738,00.

Articolo 34 - Utilizzazione disponibilità eventualmente residue

1. Nel caso in cui le attività non esaurissero le disponibilità di cui allo specifico finanziamento del fondo d'Istituto, le disponibilità eventualmente residue confluiranno nella parte generale ed indifferenziata del fondo di Istituto e verranno utilizzate secondo criteri stabiliti successivamente con le R.S.U.



TITOLO X

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPENSI ACCESSORI, AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA, INCLUSA LA QUOTA DELLE RISORSE RELATIVE ALL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E DELLE RISORSE RELATIVE AI PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI, EVENTUALMENTE DESTINATE ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
(art. 22 comma 4 lettera C3 CCNL Scuola 2018)

Art. 35 - Utilizzo fondi finalizzati a specifiche attività

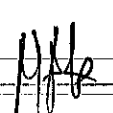
1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per quanto riguarda i progetti finanziati con fondi europei o nazionali approvati per l'anno scolastico in corso si determinano i seguenti criteri di ripartizione delle quote destinate al personale:
 - a) I compensi di esperti e tutor sono stabiliti da quadro finanziario del singolo progetto;
 - b) La quota riservata al Personale ATA viene stabilita nell'ambito del 13-15 % del finanziamento, sulla base delle ore effettivamente necessarie per lo svolgimento delle attività;
 - c) La quota riservata al DSGA viene stabilita nell'ambito del 8-10 % del finanziamento;
 - d) La quota riservata al DS viene stabilita nell'ambito del 9-11 % del finanziamento.
3. In caso di minori finanziamenti per mancata partecipazione alunni (rendicontazione a costi standard), le decurtazioni saranno effettuate dalle quote del DS e del DSGA, salvaguardando le ore effettuate dal personale ATA.

TITOLO XI

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE, IVI COMPRESI QUELLI RICONOSCIUTI AL PERSONALE DOCENTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 127, DELLA LEGGE N. 107/2015.
(art.22 comma 4 lettera C4 CCNL Scuola 2018)



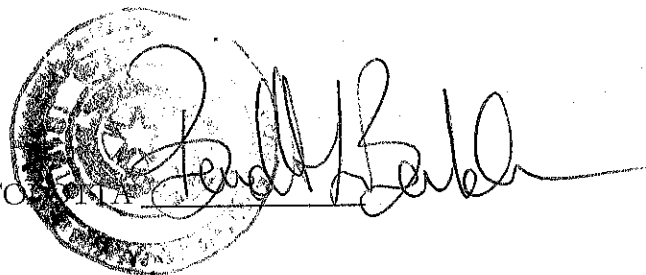
Art. 36 Criteri generali per la valorizzazione del merito dei docenti

1. La professionalità del personale docente sarà valorizzata dal Dirigente Scolastico con i fondi stabiliti nel presente contratto integrativo e in base ai criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del D.lgs. 165/2001.
 2. Ogni singolo criterio soddisfatto da ciascun docente con il livello 4 (quattro) della rubrica di valutazione deve essere oggetto di valorizzazione economica;
 3. Si computeranno tutti i criteri soddisfatti dai docenti con il livello 4 (quattro) della rubrica di valutazione, come da relazione complessiva del Dirigente scolastico.
 4. La somma complessiva assegnata a questa Istituzione scolastica al lordo dipendente sarà suddivisa per il numero di criteri soddisfatti e ciascun criterio sarà quindi valorizzato con la cifra ottenuta;
 5. La differenziazione dei compensi economici sarà determinata dal numero di criteri soddisfatti da ciascun docente con il livello 4 (quattro) della rubrica di valutazione adottata dal Comitato di valutazione e facente parte integrante dei criteri per un massimo di dieci criteri.
 6. Le somme saranno corrisposte ai singoli docenti a seguito di effettiva disponibilità della risorsa finanziaria di cui sopra sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell'ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico. Le singole somme potranno essere variate in relazione a quanto effettivamente erogato dallo Stato.
- 

Il presente Contratto d'Istituto viene sottoscritto ad Integrazione del CCNL vigente al quale bisogna fare riferimento per tutto quanto non trattato ed eventuali clausole difformi da limiti e vincoli del contratto nazionale e/o da Leggi specifiche in materia sono da ritenersi nulle e sostituite automaticamente ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del c.c.

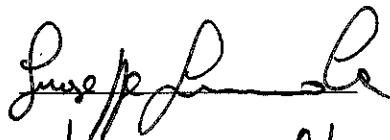
**PARTE
PUBBLICA**

Il Dirigente pro-tempore BENEDETTA LIDIA BARTOLINI



**PARTE
SINDACALE**

RSU: GIANNOLA GIUSEPPE



MANIACI MARIA CONCETTA



VITALE GIAMPIERO

